

Condizioni generali

Edizione 01.04.2008

Assicurazione responsabilità civile professionale Medici e dentisti

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE MEDICI E DENTISTI CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA) Edizione 01.04.2008

pagina

Informazioni allo stipulante 4-6

A. Copertura di base

A1	Oggetto dell'assicurazione	7
A2	Persone assicurate	7
A3	Spese di prevenzione di danni	8
A4	Veicoli a motore	8
A5	Biciclette e veicoli a motore a esse equiparati	8
A6	Pregiudizi all'ambiente	8-9
A7	Restrizioni all'estensione della copertura	10-11
A8	Validità territoriale	12
A9	Validità temporale	12
A10	Prestazioni della Vaudoise	13
A11	Franchigie	13

B. Copertura allargata

B1	Danni economici	14
B2	Attività accessorie	14
B3	Consegna di ricette mediche	14
B4	Viaggi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada	14
B5	Trattamento medico praticato in Svizzera su un paziente domiciliato negli Stati Uniti o in Canada	14-15
B6	Copertura complementare all'assicurazione responsabilità civile ospedale	15
B7	Raggi laser	15
B8	Radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico	15
B9	Rinuncia a invocare la colpa grave	15
B10	Protezione giuridica penale	15-16
B11	Campioni di laboratorio e incarti dei pazienti	16
B12	Locali in affitto	16
B13	Chiavi e tesserini affidati	16
B14	Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing	17
B15	Proprietà per piani	17
B16	Responsabilità civile del committente	17-18
B17	Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici	18
B18	Spese di avviso di richiamo	18-19
B19	Copertura di previdenza	19

C. Estensioni di copertura

C1	Scelta individuale	19
C2	Danni a cose affidate, affittate o in leasing	19
C3	Trattamenti con raggi ionizzanti	19
C4	Terapia d'attacco	19

D. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione

D1	Entrata in vigore del contratto	20
D2	Durata del contratto	20
D3	Disdetta in caso di sinistro	20

E. Obblighi contrattuali

E1	Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio	20
E2	Soppressione di uno stato di fatto pericoloso	20
E3	Violazione degli obblighi contrattuali	20

F. Premio

F1	Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora	21
F2	Basi per il calcolo dei premi	21
F3	Modifica dei premi e delle franchigie	21

G. Sinistri

G1	Obbligo di notifica	22
G2	Liquidazione dei sinistri, processo	22
G3	Cessione delle pretese	22
G4	Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	22
G5	Rivalsa	22

H. Diversi

H1	Fallimento dello stipulante	23
H2	Comunicazioni	23
H3	Protezione dei dati	23
H4	Foro e diritto applicabile	23

Informazioni per lo stipulante

Introduzione		Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Informazioni per lo stipulante	Identità dell'assicuratore	L'assicuratore è la Vaudoise Generale, Compagnia d'Assicurazioni SA, in seguito denominato Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima sottoposta al diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.
	Diritti e obblighi delle parti	I diritti e i doveri delle parti derivano dalla proposta o dall'offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all'accettazione della proposta o dell'offerta, al contraente viene consegnata una polizza il cui contenuto corrisponde alla proposta o all'offerta.
	Copertura assicurativa e ammontare del premio	La proposta o l'offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l'offerta, come pure la polizza, riportano tutti i dati relativi sia al premio che alle tasse eventuali. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.
	Diritto al rimborso del premio	<p>Il premio è dovuto solo fino al termine del contratto quando questo è sciolto o si estingue prima della scadenza.</p> <p>Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno nell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione- il contratto si è estinto a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.
	Obblighi dello stipulante	<p>La lista seguente indica i doveri più frequenti dello stipulante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cambiamenti del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente per iscritto la Vaudoise- Accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare nei seguenti casi<ul style="list-style-type: none">- accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di dichiarazione, l'aggravamento del rischio, la verifica delle prestazioni, ecc.- accertamento della prova del danno. <p>Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura riguardo al danno senza il previo accordo della Vaudoise.</p> <p>Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione della Vaudoise, nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise i relativi dati, informazioni, documenti, ecc. La Vaudoise è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente inchieste in merito.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sinistro: il sinistro deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise. <p>Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.</p>
	Inizio della copertura assicurativa	L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

Scioglimento del contratto da parte dello stipulante

Il contraente può sciogliere il contratto inoltrando disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi prima della scadenza dell'anno di assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non è disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella polizza
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise
- se la Vaudoise modifica i premi. In questo caso la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo
- se la Vaudoise dovesse aver violato l'obbligo di informazione previsto dalla legge ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può sciogliere il contratto inviando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato concordato, 3 mesi prima della scadenza dell'anno di assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di anno in anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella polizza
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, ma al più tardi con il versamento della prestazione. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta al contraente
- a meno che non abbia rinunciato ad esercitare tale diritto, la Vaudoise può recedere dal contratto nelle 4 settimane successive la conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per sinistri la cui evenienza e/o ampiezza è stata influenzata dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo 10 anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Cambiamento di proprietario

- 1) Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.
- 2) Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà. In questo caso il contratto termina a partire dal momento in cui la Vaudoise riceve la disdetta. Il premio corrispondente al periodo d'assicurazione non trascorso è rimborsato al precedente proprietario.
- 3) La Vaudoise può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.
- 4) Se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio, le disposizioni della Legge sul Contratto d'assicurazione sono applicabili.

Protezione dei dati	Principio	<p>La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, la trattazione dei casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. La Vaudoise può, nella misura necessaria, trasmettere questi dati per l'elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.</p>
	Informazioni	<p>Inoltre la Vaudoise può richiedere ogni informazione utile presso le autorità o a terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.</p>

A. Copertura di base

<p>A1 Oggetto dell'assicurazione</p>	<p>Principio</p> <p>Estensione della copertura</p> <p>Fondi, edifici</p> <p>Pregiudizi all'ambiente</p> <p>Spese di prevenzione</p> <p>Disposizioni contrattuali</p>	<p>L'assicurazione responsabilità civile professionale tutela il patrimonio delle persone assicurate contro le pretese legali avanzate da terzi. Salvo convenzioni contrarie, la copertura assicurativa comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rischio installazioni, vale a dire i danni risultanti dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e impianti - il rischio esercizio, vale a dire i danni risultanti dall'esercizio della professione assicurata - il rischio prodotti, vale a dire i danni risultanti dalla produzione e dalla consegna di prodotti e di prestazioni lavorative messi sul mercato. <p>L'assicurazione copre la responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone) - danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose). Il danneggiamento della funzionalità di un oggetto senza che la sostanza stessa dell'oggetto sia danneggiata non costituisce un danno materiale. <p>La morte, il ferimento o altri danneggiamenti alla salute degli animali e la loro perdita sono assimilati ai danni materiali.</p> <p>L'assicurazione comprende altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la responsabilità per i danni causati da fondi, edifici, locali e impianti (salvo in caso di proprietà per piani) che servono, anche solo parzialmente, all'esercizio della professione assicurata. <p><i>I fondi e gli edifici che hanno quale scopo l'investimento di capitali non sono considerati al servizio dell'impresa.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. le pretese per lesioni corporali e per danni materiali come pure le spese di prevenzione di danni in relazione a pregiudizi all'ambiente ai sensi dell'art. A6 CGA 3. le spese di prevenzione di danni ai sensi dell'art. A3 CGA. <p>L'estensione della copertura è definita inoltre dalle presenti CGA, dalle condizioni complementari, dalle disposizioni della polizza e dalle appendici.</p>
<p>A2 Persone assicurate</p>	<p>Principio</p> <p>Esclusioni</p> <p>Proprietari di fondi</p>	<p>Nell'ambito dell'attività professionale assicurata, l'assicurazione copre la responsabilità delle persone elencate qui di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lo stipulante <ul style="list-style-type: none"> se esso è una società di persone (p. es. una società in nome collettivo), una comunione di proprietari in comune (p. es. una comunione ereditaria) o se ha concluso l'assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità o le altre persone che beneficiano dell'assicurazione, hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante b) i rappresentanti dello stipulante, come pure le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa c) i dipendenti e altri ausiliari dello stipulante. <p><i>Sono esclusi dall'assicurazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - gli imprenditori e i liberi professionisti ai quali ricorre lo stipulante, p. es. i subappaltatori ecc. - le rivalse avanzate da terzi contro i dipendenti e altri ausiliari. <p>È altresì assicurata la responsabilità del proprietario del fondo, qualora lo stipulante sia soltanto proprietario dell'edificio ma non del fondo (diritto di superficie).</p>

	<p><i>Esclusioni</i></p> <p><i>Spese di prevenzione</i></p> <p><i>Esclusioni</i></p> <p><i>Misure da adottare da parte delle persone assicurate</i></p>	<p><i>Non si accorda copertura alcuna:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>se le misure di cui sopra sono state adottate solo per far fronte a diversi eventi simili per quanto concerne gli effetti (p.es. infiltrazione per sgocciolamento e occasionale di sostanze dannose nel suolo, scolo ripetuto di sostanze liquide fuori da recipienti mobili), mentre non sarebbero state necessarie per un evento unico di tale natura</i> - <i>per i danni all'ambiente in senso proprio</i> - <i>per le pretese relative a siti contaminati.</i> <p><i>c) Sono escluse dall'assicurazione le pretese relative ai pregiudizi all'ambiente causati da impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, di altri rifiuti o di materiali riciclabili, purché lo stipulante sia proprietario di tali impianti o questi ultimi siano utilizzati da egli stesso o per suo mandato.</i></p> <p><i>Per contro, è concessa la copertura per impianti appartenenti all'impresa e destinati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri rifiuti</i> - <i>alla depurazione o al trattamento preliminare delle acque di scolo.</i> <p><i>d) Se, in relazione a un pregiudizio all'ambiente, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la Vaudoise si fa carico anche delle spese che incombono legalmente alla persona assicurata in ragione delle misure appropriate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni).</i></p> <p><i>Non sono assicurate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le misure preventive che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l'eliminazione dei difetti o dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati</i> - <i>le spese di prevenzione conseguenti a eventi cagionati da veicoli a motore, veicoli nautici e aeromobili, come pure dai loro pezzi e accessori, non assicurati dal presente contratto</i> - <i>le spese di prevenzione danni in relazione a danni di origine nucleare ai sensi della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare, come pure in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser.</i> <p><i>Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni cagionati dall'utilizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1,2, 3 A e 3 B risultanti dall'effetto dei raggi laser.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le spese di avviso di richiamo e di ritiro di cose, ai sensi dell'art. A7, lett. p) CGA</i> - <i>le spese per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell'art. E2 CGA</i> - <i>le spese derivanti dalla constatazione di fughe, di un mal funzionamento e delle cause del danno, nonché dallo scarico e dal riempimento d'impianti, recipienti e condutture, come pure le spese occasionate dalla loro riparazione o trasformazione (p. es. spese di risanamento).</i> <p><i>e) Le persone assicurate sono tenute a controllare che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze pericolose per l'ambiente si svolgano nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge e dalle autorità</i> - <i>gli impianti utilizzati per le attività soprammenzionate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti a manutenzione e tenuti in servizio a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e legali, come pure ai sensi delle regolamentazioni emesse dalle autorità</i> - <i>le decisioni prese dalle autorità in merito al risanamento o a misure analoghe siano messe in atto nei termini prescritti.</i>
--	---	---

A7 Restrizioni all'estensione della copertura

Danni propri

Sono escluse dall'assicurazione:

- a) le pretese
- dello stipulante
 - che derivano da lesioni corporali subite dallo stipulante (compresa p. es. la perdita di sostegno)
 - delle persone che vivono in comunione domestica con la persona assicurata responsabile

Personale a prestito

- b) le pretese per le lesioni corporali che colpiscono una persona impiegata dallo stipulante in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), nel compimento della sua attività nell'ambito del contratto di lavoro o della sua attività professionale per l'impresa assicurata. L'esclusione è limitata alle rivalse esercitate da terzi

Crimine e delitto

- c) la responsabilità dell'autore per i danni causati in caso di crimine o di un delitto intenzionale

Responsabilità contrattuale, obbligo di assicurazione

- d) le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali, o le pretese derivanti dall'inadempimento di obblighi assicurativi legali o contrattuali

Indennità a carattere punitivo

- e) le pretese per indennità a carattere punitivo, in particolare in caso di danni punitivi ed esemplari («punitive and exemplary damages»)

Pregiudizi all'ambiente

- f) la responsabilità per le pretese in relazione a pregiudizi all'ambiente, nella misura in cui esse non rientrano nella copertura prevista ai sensi dell'art. A6 CGA

Committente

- g) le pretese per il danneggiamento di fondi, edifici e altre opere causate da lavori di demolizione, di sterro o di costruzione

Amianto

- h) le pretese in relazione all'amianto

Danni prevedibili

- i) la responsabilità per i danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro al fine di contenere i costi, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali

Oggetti affidati, affittati, in leasing o lavorati

- k) le pretese per:
- i danni a cose che una persona assicurata ha preso o ricevuto a scopo d'uso, di lavorazione, di custodia o di trasporto, oppure per altre ragioni (p. es. in conto vendita o a scopo espositivo) o che essa ha preso in affitto o in locazione
 - i danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita o omette di esercitare un'attività. È pure considerata attività ai sensi della presente disposizione il fatto di allestire piani, dirigere lavori, impartire direttive o istruzioni, esercitare una sorveglianza o effettuare controlli, come pure altre attività simili.

Adempimento del contratto

- l) le pretese
- che mirano all'adempimento di contratti o, in sostituzione di queste, le pretese che mirano a prestazioni compensatrici a causa dell'inadempimento o dell'adempimento imperfetto, in particolare quelle relative a difetti o danni a lavori effettuati dallo stipulante o da una persona da esso incaricata, o a cose da questi ultimi fabbricate e fornite la cui causa risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nell'esecuzione del lavoro
 - per spese in relazione alla constatazione e all'eliminazione di difetti o danni menzionati al capoverso precedente, come pure le pretese per perdite di rendimento o danni economici conseguenti a tali difetti o danni
 - extracontrattuali avanzate con o in sostituzione delle pretese contrattuali escluse dall'assicurazione in virtù dei capoversi 1 e 2 di cui sopra.

Questa esclusione non vale per le pretese risultanti da danni causati all'uomo in seguito a un'attività medica.

	<i>Brevetti, licenze, piani e altro</i>	<p>m) la responsabilità che risulta dalla consegna a titolo oneroso o gratuito a imprese, non assicurate mediante il presente contratto, di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software o dati informatici, piani e disegni di costruzione, di fabbricazione o di opere.</p> <p>Non è considerata una consegna di software la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando tramite software.</p>
	<i>Danni economici</i>	<p>n) le pretese per pregiudizi economici che non risultano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa</p>
	<i>Danni nucleari e raggi</i>	<p>o) la responsabilità in caso di danni</p> <ul style="list-style-type: none"> - di origine nucleare ai sensi della legislazione federale sulla responsabilità civile in materia nucleare - in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser. <p>Questa limitazione non trova applicazione nel caso di pretese per danni dovuti all'utilizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1,2, 3 A e 3 B risultanti dall'effetto dei raggi laser.</p>
	<i>Terapie d'attacco</i>	<p>p) la responsabilità per danni in relazione a terapie d'attacco</p>
	<i>Spese di avviso di richiamo</i>	<p>q) le spese di avviso di richiamo o di ritiro di cose, i provvedimenti necessari a tale scopo o le spese sopportate per aver adottato altre misure, in sostituzione dei provvedimenti di richiamo e di ritiro</p>
	<i>Aeromobili e battelli</i>	<p>r) la responsabilità derivante dalla detenzione e/o dall'uso di battelli o di aeromobili di qualsiasi tipo per i quali il detentore ha in Svizzera l'obbligo legale di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile o di fornire garanzie, o che sono immatricolati all'estero</p>
	<i>Personale fornito a prestito a terzi</i>	<p>s) la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo in virtù di un contratto di locazione di personale (lavoro o servizi a prestito) concluso con lo stipulante, per i danni causati a cose di questa terza persona</p>
	<i>Residui e altri rifiuti</i>	<p>t) la responsabilità per danni a impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui o di altri rifiuti o materiali riciclabili provocati dalle sostanze che vi sono state portate.</p> <p>La presente disposizione non si applica alle pretese riguardanti i danni agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo.</p>
	<i>Software</i>	<p>u) le pretese per il danneggiamento (p.es. alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti di dati</p>
	<i>Organismi geneticamente modificati</i>	<p>v) la responsabilità per danni dovuti all'utilizzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modifica del materiale genetico - organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene <p>a condizione che l'impresa assicurata sia soggetta alla dichiarazione o all'autorizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo di utilizzo o ne sarebbe stata soggetta se l'utilizzo che ne fa all'estero fosse avvenuto in Svizzera</p>
	<i>Attività dipendente</i>	<p>w) la responsabilità risultante dall'attività esercitata in virtù di un contratto di lavoro o in qualità di funzionario</p>

A8 Validità territoriale	Principio	L'assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada.
	Spese	Ai sensi del precedente capoverso, si considerano danni anche le spese di prevenzione di danni assicurati come pure altri costi eventualmente assicurati.
A9 Validità temporale	Principio	1. L'assicurazione copre le pretese per danni inoltrate nei confronti di una persona assicurata nel corso della durata del contratto e che sono annunciate alla Vaudoise entro 60 mesi al massimo dalla fine del contratto.
	Momento della pretesa	2. Una pretesa si verifica nel momento in cui una persona assicurata constatata per la prima volta circostanze secondo le quali occorre attendersi pretese di risarcimento contro una persona assicurata, ma al più tardi quando una pretesa viene formulata oralmente o per iscritto. Una pretesa per le spese di prevenzione di danni si verifica quando si constata per la prima volta l'imminenza di un danno.
	Danni in serie	3. Tutte le pretese derivanti da un danno in serie secondo l'art. A10, cpv. 3 CGA sono considerate inoltrate quando la prima di tali pretese è formulata ai sensi del capoverso precedente. Se la prima pretesa derivante da un danno in serie viene formulata prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese della serie sono escluse dalla copertura assicurativa.
	Rischio precedente	4. Per i danni causati prima dell'inizio del contratto, la copertura è data soltanto se la persona assicurata prova che, all'inizio del contratto, non aveva, in buona fede, conoscenza di un atto o di un'omissione che potesse chiamare in causa la sua responsabilità. Lo stesso vale per le pretese derivanti da danni in serie secondo l'art. A10, cpv. 3 CGA, se un danno appartenente alla serie è stato causato prima dell'inizio del contratto. Se i danni ai sensi del capoverso soprastante sono coperti da un'assicurazione precedente, si accorda una copertura calcolata sulla differenza delle somme di assicurazione, nel quadro delle disposizioni contrattuali (assicurazione complementare). Predominano le prestazioni dell'assicurazione precedente che sono pertanto dedotte dalla somma di assicurazione del presente contratto.
	Modifica della copertura	5. Se, nel corso della durata contrattuale, l'estensione della copertura viene modificata (compresa la somma d'assicurazione e/o la franchigia), si applica per analogia la cifra 4 cpv.1 di cui sopra.
	Proroga della copertura	6. In caso di decesso o di cessazione dell'attività indipendente, l'assicurazione include anche le pretese per i danni causati nel corso della durata del contratto (compreso il rischio precedente), a condizione che le pretese siano formulate nei 60 mesi che seguono lo scioglimento del contratto. Le prestazioni formulate nel corso della durata della proroga della copertura che non riguardano danni in serie secondo l'art. A10, cifra 3 CGA sono considerate formulate il giorno dello scioglimento del contratto. <i>Le pretese derivanti da danni causati dopo la fine del contratto non sono assicurate.</i>
		7. Se soci, comproprietari o collaboratori escono dal novero delle persone assicurate nel corso della durata del contratto, l'assicurazione comprende anche le pretese derivanti da danni causati prima dell'uscita, a condizione che siano formulate nei 60 mesi che seguono l'uscita. Le prestazioni formulate nel corso della durata della proroga della copertura che non riguardano danni in serie secondo l'art. A10, cifra 3 CGA sono considerate formulate il giorno dell'uscita dal novero delle persone assicurate. <i>Le pretese derivanti da danni causati dopo l'uscita dal novero delle persone assicurate sono escluse dalla copertura.</i>
		8. <i>La copertura ai sensi delle cifre 6 e 7 non viene accordata se le pretese in questione sono coperte da un altro contratto d'assicurazione.</i>

A10 Prestazioni della Vaudoise	Principio	1. Le prestazioni della Vaudoise consistono nel versamento delle indennità dovute in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infondate. Esse comprendono anche gli interessi sul danno e gli interessi di mora, le spese di contenimento del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione di danni, le altre spese (p. es. le ripetibili accordate alla controparte) e sono limitate dalla somma di assicurazione o da un limite inferiore fissato nella polizza, rispettivamente nelle condizioni contrattuali, dedotta la franchigia convenuta.
	Somma d'assicurazione	2. La somma di assicurazione è una garanzia unica per ogni anno assicurativo. È pagata solo una volta per l'insieme delle pretese dovute a danni, a spese di prevenzione di danni e ad altre spese eventualmente rientranti nella copertura formulate nei confronti delle persone assicurate nel corso di uno stesso anno assicurativo.
	Danni in serie	3. L'insieme delle pretese che derivano da danni attribuibili alla stessa causa (p. es. diverse pretese avanzate in seguito a danni cagionati dallo stesso difetto, quali errori di concezione, di costruzione, di produzione o di istruzione, vizi o difetti di un prodotto o di una sostanza, uno stesso atto o la stessa omissione) viene considerato come un solo e unico danno (danno in serie). Il numero dei danneggiati, dei richiedenti o degli aventi diritto non è determinante. Per le pretese derivanti da danni in serie secondo il capoverso precedente formulate dopo la fine del contratto, la copertura è accordata durante un periodo massimo di 60 mesi a partire dalla fine del contratto a condizione che la prima pretesa derivante da questi danni sia stata formulata nel corso della durata del contratto.
	Precisazioni	4. Le prestazioni e le loro limitazioni poggiano sulle disposizioni del contratto d'assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma d'assicurazione e/o la franchigia) in vigore nel momento in cui è stata formulata la pretesa ai sensi dell'art. A9, cpv. 2 e 3 CGA. 5. La somma d'assicurazione convenuta per le lesioni corporali, i danni materiali, le spese di prevenzione di danni e altre spese eventualmente assicurate comprende anche i danni economici assicurati ai sensi dell'art. B1 CGA.
A11 Franchigie	Principio	Le franchigie convenute nella polizza si applicano per ogni sinistro e sono preliminarmente prese a carico dallo stipulante. Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dalla Vaudoise, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate.

	<i>Esclusioni</i>	<p>A complemento dell'art. A7 CGA, sono escluse dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a trattamenti medici pattuiti prima dell'arrivo del paziente in Svizzera - in relazione al virus dell'immunodeficienza umana (HIV), l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), l'epatite e tutti i virus del sangue - risultanti da trattamenti di carattere estetico - legati alla rieducazione (p.es. la fisioterapia e la chiropratica) - legati alla contraccezione, all'interruzione volontaria di gravidanza, all'ostetricia e alla procreazione medicalmente assistita - legati a visite mediche di controllo (check-up) e a qualsiasi trattamento puramente preventivo.
B6 Copertura complementare all'assicurazione responsabilità civile ospedale	Principio	Quando è chiamata in causa la responsabilità civile di uno stipulante in seguito a un trattamento medico effettuato in un ospedale, la presente assicurazione è complementare a quella stipulata dall'ospedale interessato. Essa interviene nei casi in cui la somma d'assicurazione pattuita nella polizza dell'ospedale sia più bassa o la copertura meno estesa (copertura della differenza).
	<i>Esclusione</i>	<i>Restano tuttavia escluse le pretese dell'ospedale.</i>
B7 Raggi laser	Principio	In deroga parziale all'art. A7 lett. o) CGA, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità per i danni dovuti all'effetto dei raggi laser.
B8 Raggi ionizzanti a scopo diagnostico	Principio	In deroga parziale all'art. A7 lett. o) CGA, l'assicurazione si estende alla responsabilità per i danni dovuti all'effetto dei raggi X e di altre radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico.
	<i>Esclusione</i> Evento imprevisto	<i>Restano esclusi i danni genetici.</i> Quando un evento imprevisto rischia di provocare una contaminazione con radiazioni ionizzanti, in deroga parziale all'art. A7 lett. o) CGA, la Vaudoise assume le spese che la legge mette a carico della persona assicurata e risultanti dalle misure adottate per evitare il pericolo (spese di prevenzione). <i>Non sono tuttavia assicurate le spese causate dalla constatazione e la soppressione della causa di questo evento, nonché il costo delle riparazioni e delle trasformazioni degli impianti dello stipulante.</i>
B9 Rinuncia a invocare la colpa grave	Principio	La Vaudoise rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni e a quello di rivalersi quando la persona assicurata ha causato il sinistro per colpa grave. La Vaudoise si riserva tuttavia tale diritto se al momento dell'esecuzione o dell'omissione di un atto l'assicurato era sotto l'influsso di alcol, droga o medicinali.
B10 Protezione giuridica penale	Principio	L'assicurazione si estende anche alla protezione giuridica delle persone assicurate in caso di procedura penale.
	Estensione della copertura	<p>Nel caso in cui un sinistro di responsabilità civile coperto derivante dall'attività assicurata comporta una lesione corporale e ha come conseguenza l'apertura di una procedura penale giudiziaria o di polizia, la Vaudoise copre, nell'ambito della somma d'assicurazione massima indicata nella polizza, le spese occasionate alla persona assicurata dalla procedura penale (p. es. onorari d'avvocato, spese giudiziarie, spese di perizia, ripetibili attribuite alla controparte, escluse le indennità versate per il risarcimento di danni) e le spese messe a carico della persona assicurata dalla procedura penale.</p> <p>Gli oneri di carattere penale (per es. le multe) così come le spese che figurano sulla prima notifica della multa sono tuttavia sempre a carico della persona assicurata.</p>
	Difesa della persona assicurata	La Vaudoise designa un avvocato incaricato di difendere la persona assicurata nella procedura penale. L'assicurato che si oppone alla scelta della Vaudoise deve proporre lui stesso 3 nomi di avvocati; la Vaudoise sceglierà uno di questi. Senza l'accordo preliminare della Vaudoise, l'assicurato non è autorizzato a dare mandato a un avvocato.

	Ricorso, appello	La Vaudoise ha il diritto di rifiutare l'esercizio di un ricorso contro una condanna a una multa o all'appello contro una sentenza di prima istanza se, in considerazione dell'incerto dell'inchiesta penale o di polizia, ritiene tale procedura priva di possibilità di successo.
	Indennità giudiziarie	Le indennità giudiziarie e altre indennità attribuite alla persona assicurata sono acquisite dalla Vaudoise fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non costituiscono il rimborso di spese personali della persona assicurata o un indennizzo per servizi che essa stessa ha reso.
	Obblighi della persona assicurata	La persona assicurata è tenuta a seguire le istruzioni della Vaudoise e a portare immediatamente a sua conoscenza tutte le comunicazioni verbali o scritte relative all'inchiesta o alla procedura penale.
	Divergenze	Se per propria decisione o contrariamente alle istruzioni della Vaudoise, la persona assicurata intraprende una qualsiasi iniziativa, in particolare fa valere un mezzo di diritto senza l'accordo formale della Vaudoise, lo fa a suo rischio e spese. Se però tali iniziative o mezzi di diritto hanno dato un risultato sensibilmente più favorevole, la Vaudoise rimborsa le spese che ne sono risultate, nei limiti delle disposizioni precedenti.
B11 Campioni di laboratorio e incarti dei pazienti	Principio	L'assicurazione si estende alle pretese derivanti dalla distruzione, il danneggiamento o la perdita di campioni di laboratorio concernenti pazienti e acquisiti o ricevuti da una persona assicurata a scopo di analisi, di trasporto o per fini simili. L'assicurazione si estende anche alle pretese derivanti dalla distruzione, il danneggiamento o la perdita di incarti di clienti ricevuti da una persona assicurata a scopo di analisi, di calcolo, di perizia o per fini simili.
B12 Locali in affitto	Principio	In deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA o di una regolamentazione sostitutiva, l'assicurazione comprende anche pretese per i danni: <ul style="list-style-type: none"> - a fondi, edifici e locali presi in affitto o in leasing che servono all'impresa assicurata - a parti di edifici e a locali (p. es. tromba delle scale, locale di deposito) utilizzati in comune con altri locatari, titolari di un contratto di leasing o affittuari, oppure con il proprietario.
	Impianti	Sono coperti anche i danni: <ul style="list-style-type: none"> - a impianti di riscaldamento e d'alimentazione in acqua calda - a scale mobili, ascensori e montacarichi - a impianti di climatizzazione, d'aerazione e impianti sanitari utilizzati in comune.
	Danni il cui autore è ignoto	Per i danni di cui non è possibile identificare l'autore, la copertura assicurativa, in deroga all'art. A7 lett. d) CGA, è limitata alla parte del danno di cui la persona assicurata deve rispondere in virtù del contratto di locazione, leasing o affitto.
	Esclusioni	<i>A complemento dell'art. A7, sono escluse dalla copertura le pretese per:</i> <ul style="list-style-type: none"> - i danni a cose che avrebbero potuto essere assicurate contro i danni materiali (assicurazione di cose, rami tecnici o altro) - i danni dovuti all'azione progressiva dell'umidità e quelli sopravvenuti poco a poco o risultanti dall'usura - le spese di ripristino di una cosa, qualora sia trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa.
B13 Chiavi e tesserini affidati	Principio	In deroga parziale all'art. A7, lett. k) e n) CGA, la copertura si estende pure, in caso di perdita di chiavi e/o tesserini affidati e concernenti gli stabili, i locali e gli impianti presso i quali le persone assicurate svolgono un'attività nell'ambito della professione assicurata, alle spese di modifica o di sostituzione delle serrature e relative chiavi e/o dei sistemi di chiusura elettronica e relativi tesserini.

	<i>Esclusioni</i>	<p>A complemento dell'art. A7 CGA sono escluse dalla copertura le pretese per danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in relazione a opere il cui costo totale per oggetto supera CHF 1000000.-; sono considerate come un solo e unico oggetto le opere che comportano diverse parcelle o le opere con le stesse caratteristiche ed edificate nella stessa fase di costruzione - che concernono il progetto di costruzione stesso o il fondo che ne fa parte - che concernono la realizzazione di opere contigue a opere di terzi - che concernono le opere ubicate su una pendenza di oltre il 25% o sulle rive di un lago - che concernono le opere per le quali sono effettuati lavori di trivellazione, battitura e vibratura per l'esecuzione di fondamenta su pali o di un'armatura dello scavo - dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di una sorgente - che concernono le opere per le quali occorre abbassare il livello della falda freatica - che concernono le opere per le quali sono effettuati lavori con esplosivi (i massi erratici non sono presi in considerazione).
B17 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici	Principio	<p>In deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese derivanti da danni causati:</p> <p>a) a veicoli terrestri e nautici, sovrastrutture e semirimorchi compresi, dal carico e dallo scarico di colli.</p> <p>Sono considerati colli, le cose che vengono caricate o scaricate individualmente, quali le macchine, gli apparecchi, gli elementi di costruzione (porte, finestre, elementi di carpenteria), le palette (bancali) e i recipienti di ogni genere (casce, gabbie, contenitori, vasche, botti, bidoni, taniche ecc.).</p> <p>b) ad autobotti e autocisterne dalle operazioni di riempimento o di svuotamento di prodotti solidi o liquidi.</p>
	<i>Esclusioni</i>	<p>A complemento dell'art. A7 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni causati:</p> <p>a) ad aeromobili e materiale rotabile delle ferrovie</p> <p>b) a veicoli terrestri e nautici che una persona assicurata ha preso in prestito, locazione o leasing</p> <p>c) a veicoli terrestri e nautici dal carico e dallo scarico di merci alla rinfusa (con riserva della lett. b) al paragrafo «Principio».</p> <p>Sono considerate merci alla rinfusa le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo e residui</p> <p>d) a veicoli terrestri e nautici in seguito a carico o riempimento eccessivo</p> <p>e) a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla lett. a), al paragrafo «Principio» e le cisterne di cui alla lett. b) al paragrafo «Principio»), come pure alle merci manipolate con il carico e lo scarico di veicoli.</p>
B18 Spese di avviso di richiamo	Principio	In deroga parziale all'art. A7 lett. q) CGA, l'assicurazione si estende anche ai costi relativi alle spese di avviso di richiamo di un prodotto fabbricato o consegnato dallo stipulante.
	Condizioni	L'estensione è valida solo per i prodotti che non sono più in mano allo stipulante e la cui proprietà è stata trasferita a un terzo, purché l'avviso sia destinato a evitare una lesione corporale o un danno materiale assicurato o sia richiesto dalle autorità.
	Spese assicurate	Con spese assicurate si intendono le spese sostenute per la comunicazione di avvisi di richiamo, mediante gli organi di informazione o qualsiasi altro canale di comunicazione appropriato.
	<i>Esclusioni</i>	<p>Non sono assicurate:</p> <p>a) le spese di trasporto, di ricerca o di distruzione di un prodotto, quelle per la sua riparazione o per renderlo conforme, come pure il valore di un prodotto sostitutivo</p> <p>b) i danni economici (interruzione d'esercizio, penalità per ritardo, perdita nella cifra d'affari ecc.) conseguenti a un richiamo del prodotto.</p>

	Obblighi	In caso di danni che possono provocare il richiamo di un prodotto, lo stipulante si impegna a informare immediatamente la Vaudoise. Tutte le misure prese dovranno essere approvate a priori dalla Compagnia, a meno che l'imminenza di un danno materiale o corporale non giustifichi un intervento immediato.
B19 Copertura di previdenza	Principio	Se, dopo la conclusione del contratto, lo stipulante assume un assistente o un altro aiuto medico, estende le sue attività ai trattamenti con raggi X o altri raggi ionizzanti o a terapie d'attacco, cambia specialità, l'assicurazione si estende automaticamente a questi rischi nel quadro delle altre disposizioni contrattuali. La Vaudoise ha il diritto di verificare in ogni momento l'eventuale esistenza di un tale rischio.
	Complemento di rischio	In questo caso, lo stipulante deve versare il premio tariffario a partire dall'insorgere del rischio.
	Esclusione	<i>La chirurgia estetica è esclusa dall'assicurazione di previdenza e deve essere accettata espressamente dalla Vaudoise.</i>

C. Estensioni di copertura

C1 Scelta individuale	Principio	Se la polizza lo dispone esplicitamente, sono assicurati uno o più rischi definiti negli artt. C2-C4.
C2 Danni a cose affidate, affittate o in leasing	Principio	Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A7, lett. k) CGA, la copertura assicurativa si estende anche ai danni alle cose affidate, in affitto o in leasing o sulle quali la persona assicurata esercita un'attività diretta.
	Esclusioni	<i>Non sono assicurati i danni:</i> <ul style="list-style-type: none"> - a cose che avrebbero potuto essere assicurate contro i danni materiali (assicurazione di cose, rami tecnici o altro) - a veicoli terrestri, nautici o ad aeromobili. Sono invece assicurati i danni arrecati a biciclette (esclusi i veicoli a esse equiparati) - a oggetti di valore, cartevalori, documenti, progetti (con riserva della copertura accordata ai sensi dell'art. B1 CGA), libretti di risparmio, metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose e a perle non incastonate - economici e perdite di reddito conseguenti a un danno materiale.
C3 Trattamenti con raggi ionizzanti	Principio	Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A7 lett. o) CGA l'assicurazione si estende anche ai danni dovuti a trattamenti con raggi ionizzanti.
	Esclusione	<i>Restano esclusi i danni genetici.</i>
C4 Terapia d'attacco	Principio	Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all'art. A7 lett. p) CGA l'assicurazione si estende anche ai danni dovuti a una terapia d'attacco.

D. Entrata in vigore, durata e fine dell'assicurazione

D1 Entrata in vigore del contratto	Principio	L'assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza.
D2 Durata del contratto	Rinnovo tacito	Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Terminata la durata, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene rescisso in forma scritta al minimo 3 mesi prima di ogni scadenza.
D3 Disdetta in caso di sinistro	Principio	Dopo ogni sinistro per il quale deve pagare un'indennità, la Vaudoise può rescindere il contratto al più tardi entro il pagamento dell'indennità e lo stipulante al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento.
	Fine del contratto	In caso di rescissione del contratto, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.

E. Obblighi contrattuali

E1 Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio	Principio	Qualsiasi modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e di cui le parti hanno determinato la portata al momento della stipulazione del contratto deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Vaudoise.
	Aggravamento	Se, nel corso dell'assicurazione, un fatto rilevante, dichiarato nella proposta o in altro modo, subisce una modifica tale da costituire un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve darne subito avviso per iscritto alla Vaudoise. Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, la Vaudoise in avvenire non è più vincolata al contratto. Se lo stipulante adempie tale obbligo di notifica, l'assicurazione viene estesa anche al rischio aggravato. La Vaudoise ha tuttavia il diritto di rescindere il contratto con un preavviso di 2 settimane ed entro 14 giorni dalla ricezione dell'avviso di aggravamento del rischio. Un eventuale sovrappremio è dovuto dal momento dell'aggravamento del rischio.
	Diminuzione	In caso di diminuzione del rischio, la Vaudoise riduce il premio nella misura corrispondente dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dallo stipulante.
E2 Soppressione di uno stato di fatto pericoloso	Obbligo delle persone assicurate	Le persone assicurate sono tenute a eliminare, a loro spese ed entro un termine opportuno, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Vaudoise.
E3 Violazione degli obblighi contrattuali	Conseguenze	La violazione colposa degli obblighi contrattuali da parte delle persone assicurate comporta la riduzione o la soppressione del diritto alle prestazioni. Ciò nella misura in cui la violazione influenza la causa del sinistro o l'importanza del danno.

F. Premio

F1 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora	Scadenza	Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anticipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza.
	Rimborso	Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto.
	Eccezione	Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se: <ul style="list-style-type: none"> - lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell'anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale - il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.
	Diffida di pagamento	Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è diffidato per iscritto e a sue spese a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. La diffida ricorda le conseguenze del ritardo nel pagamento del premio.
	Sospensione della copertura	Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi.
Spese	Le spese di diffida e le spese di domanda d'esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 30.-, rispettivamente CHF 50.- al massimo.	
F2 Basi per il calcolo dei premi	Principio	Il metodo di calcolo dei premi è determinato dalla proposta o dalla polizza.
F3 Modifica dei premi e delle franchigie	Principio	La Vaudoise può richiedere l'adattamento dei premi e delle franchigie per il successivo anno di assicurazione. A tal fine, essa deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.
	Diritto di disdetta	Lo stipulante dispone, in tale circostanza, del diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In tal caso, il contratto si estingue, nella sua totalità, alla fine dell'anno di assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.
	Accettazione tacita	L'adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta.

G. Sinistri

G1 Obbligo di notifica	Modalità	Se sopravviene un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lo stipulante deve avvertire immediatamente la Vaudoise in merito.
	In caso di procedura penale	La Vaudoise dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale e se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale.
G2 Liquidazione dei sinistri, processo	Principio	La Vaudoise si occupa della gestione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltrepassano la franchigia convenuta.
	Rappresentanza	La Vaudoise conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante delle persone assicurate e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola le persone assicurate.
	Versamento	La Vaudoise ha il diritto di versare l'indennità direttamente al danneggiato, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia, rinunciando a qualsiasi opposizione.
	Obblighi	La persona assicurata deve assistere la Vaudoise nella sua inchiesta sui fatti e astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste del danneggiato. In particolare, la persona assicurata non è autorizzata a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare il danneggiato.
	Processo	Quando viene intrapreso un processo, la persona assicurata deve affidare la gestione del processo civile alla Vaudoise, che se ne assume le spese. Se il giudice accorda ripetibili alla persona assicurata, le stesse vengono percepite dalla Vaudoise nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali della persona assicurata.
G3 Cessione delle pretese	Principio	Le persone assicurate non sono abilitate, senza previa autorizzazione della Vaudoise, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione.
G4 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	Obbligo di notifica	Le persone assicurate si assumono esse stesse tutte le conseguenze di una violazione colposa dell'obbligo di notifica.
	Obblighi contrattuali	Inoltre, se una persona assicurata viola in modo colposo uno degli obblighi contrattuali, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo nei suoi confronti.
G5 Rivalsa	Principio	Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garanzia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, la Vaudoise ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché fosse stata in diritto di diminuire o rifiutare le sue prestazioni.

H. Diversi

H1 Fallimento dello stipulante	Principio	In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue alla data in cui viene dichiarato il fallimento.
H2 Comunicazioni	Principio	Le persone assicurate devono indirizzare le notifiche e le comunicazioni imposte loro dal presente contratto o alla sede della Vaudoise o all'agenzia designata nella polizza.
H3 Protezione dei dati	Principio Informazioni	<p>La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto. La Compagnia utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, in Svizzera e all'estero, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.</p> <p>La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione considerata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.</p>
H4 Foro e diritto applicabile	Foro Diritto applicabile	<p>La persona assicurata può scegliere come foro giudiziario tra il foro ordinario, quello del suo domicilio o della sua sede svizzera.</p> <p>Il contratto di assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalle disposizioni della LCA.</p>

Sede sociale
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna

T 021 618 80 80
F 021 618 81 81

www.vaudoise.ch